

Dispositivo

- 1) *La Hello Media Group, SL è ammessa a sostituire la Hello Media, SL in quanto parte ricorrente.*
- 2) *Il ricorso è respinto.*
- 3) *La Hello Media Group è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Hello Media Group / EUIPO — Hola (#hello media group)

(Causa T-331/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo #hello media group — Marchi dell'Unione europea figurativi e denominativo anteriori HELLO! — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 424/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hello Media Group, SL (Madrid, Spagna), ammessa a sostituire la Hello Media, SL (rappresentante: A. Alejos Cutuli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hola, SL (Madrid) (rappresentante: F. Arroyo Álvarez de Toledo, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 21 aprile 2016 (procedimento R 2012/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hola e la Hello Media.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hello Media Group, SL è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — VIMC / Commissione

(Causa T-431/16) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle cure sanitarie private — Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Decisione recante rigetto di una denuncia — Trattazione del caso da parte di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro»]

(2017/C 424/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Germania) (rappresentanti: R. Bramerdorfer e H. Grubmüller, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2016) 3351 final della Commissione, del 27 maggio 2016, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa ad una infrazione dell'articolo 102 TFUE asseritamente commessa dalla Wirtschaftskammer Österreich (WKO, Camera di commercio austriaca) o dal Fachverband der Gesundheitsbetriebe (associazione professionale delle imprese del settore sanitario, Austria) (caso AT.40231 — VIMC/WK&FGB).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Lucaccioni / Commissione

(Causa T-551/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Malattia professionale — Articolo 73 dello Statuto — Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale — Articolo 14 — Articolo 266 TFUE — Sviamento di potere — Commissione medica — Principio di collegialità — Violazione del mandato della commissione medica — Obbligo di motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Durata del procedimento — Danno morale»)

(2017/C 424/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Velardo, successivamente L. Gialluca, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione, del 26 giugno 2014, di riconoscere al ricorrente un aumento di solamente il 20 % dell'indennità prevista dall'articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, a seguito della domanda del ricorrente del 7 giugno 2000, e, dall'altro, a ottenere il risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea, del 26 giugno 2014, che riconosce al sig. Arnaldo Lucaccioni una maggiorazione del 20 % dell'indennità ai sensi dell'articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, è annullata.
- 2) La Commissione è condannata al pagamento al sig. Lucaccioni della somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale cagionato.